




LEGAL ALERT

2/2023



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
▶ [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Milano, 14 marzo 2023

Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13: Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC. Disposizioni e novità in materia di crisi di impresa

Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", pubblicato sulla G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene nel Capo VII del Titolo II, dedicato alle "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia*", una norma, l'art. 38, dedicata esclusivamente alle "*Disposizioni in materia di crisi di impresa*".

La norma citata si compone di quattro commi. Le disposizioni recate dai primi 3 commi sono finalizzate a incentivare gli imprenditori a far ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e segg. del decreto legislativo n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ("CCII").

In particolare, la prima novità riguarda le c.d. misure premiali di cui all'art. 25-*bis* del CCII e si sostanzia nell'ampliamento del periodo di rateizzazione – da 72 a 120 rate mensili – delle somme complessivamente dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA e IRAP, oltre accessori, che non siano ancora iscritte a ruolo.

In altri termini, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un piano straordinario di rateizzo dell'esposizione debitoria, giustificato dall'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell'adempimento. La premialità, senza alcuna innovazione in tal senso, non è riconosciuta automaticamente, ma richiede che l'imprenditore si attivi con istanza indirizzata all'Agenzia delle Entrate.

Il secondo comma dell'art. 38 in commento stabilisce poi che, a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o degli accordi previsti dall'art. 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), CCII, si applica la regola dettata dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; vale a dire che quando l'accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori preveda la rinuncia al pagamento del

corrispettivo, in tutto o in parte, dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il cedente avranno diritto a portare in detrazione nelle future dichiarazioni l'IVA già versata.

Infine, per accelerare l'accesso alla composizione negoziata, il comma 3 dell'art. 38 stabilisce che – fino **al 31 dicembre 2023** – quando si accede alla composizione negoziata della crisi, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), dell'art. 17 CCII, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

L'ultimo comma si occupa invece del domicilio digitale nelle procedure concorsuali, come disciplinato nel CCII, stabilendo che l'assegnazione del domicilio digitale a ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, su impulso della cancelleria del tribunale concorsuale che ha dichiarato aperta la procedura, oggi prevista dall'art. 199, comma 1, CCII, «è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; quindi fino al 25 agosto 2024 i curatori dovranno munirsi del domicilio digitale acquistando una PEC sul mercato, come è previsto del resto, in via generale, dall'art. 10, comma 2, CCII per tutti gli organi di gestione, controllo o assistenza nominati nell'ambito delle procedure regolate dal Codice.

IL PRESENTE LEGAL ALERT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM